

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. RENATA SILVA PRESIDENTE REL.
Dott. TIZIANA MACCARRONE CONSIGLIERE
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo d'appello n. 341/2020
avente ad oggetto: Contratti bancari.
Promosso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende
per procura in atti.

PARTE APPELLANTE

contro

[REDACTED]
[REDACTED] presso lo
studio dell'Avv. Massimiliano Elia del Foro di Torino
(studiolegaleelia@legalmail.it) che la rappresenta e difende per procura in
atti.

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALMENTE CONDIZIONATA

Assunto in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza del giorno
23 febbraio 2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
respinta ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della
sentenza n. 185/2020 del 14.1.2020, notificata in data 28.1.2020,
resa dal Tribunale di Torino (dott. Martinatt),
in via istruttoria, previa occorrendo revoca dell'ordinanza del 14.7.2020
ammettere le istanze istruttorie tutte di parte convenuta e in particolare i
capitoli di prova dedotti al paragrafo §.L dell'atto di appello;
respingere le avverse istanze;
nel merito, respingere tutte le domande di parte appellata perché prescritte e
comunque, infondate, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.
ovvero, in subordine, ridurre il risarcimento che dovesse ritenersi dovuto in
favore di [REDACTED] sino a misura simbolica ai sensi dell'art. 1227, comma 1,

cod. civ.;

per l'effetto dichiarare tenuta e condannare parte appellata alla restituzione alla parte appellante di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado, pari a € [REDACTED] o del diverso importo dovuto all'esito del giudizio, oltre agli interessi dal pagamento al saldo,

in ogni caso,

con il favore delle spese, diritti e onorari del procedimento, oltre accessori di legge.

PER PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI
CONDIZIONATA

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

Piaccia alla Ecc.ma Corte,

In via principale:

- rigettare per tutte le ragioni sopra esposte l'appello proposto da [REDACTED] e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 185/2020 del Tribunale di Torino resa nel procedimento n. 9734/2018 del 14/01/2020, mandando integralmente assolta [REDACTED]

In subordine:

- dichiarare la nullità del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto swap sottoscritto in data 9 marzo 2011 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 c.c. 1322 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nel T.U.F. negli articoli 6 - 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli-31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per violazione delle norme anti trust, e per l'effetto

- condannare l'istituto di credito [REDACTED]

[REDACTED] e/o degli eventuali differenziali che dovessero maturare sino a giugno dell'anno 2026 oltre che al risarcimento dei danni ex art 1453-1710 e 1711 c.c., danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

In via di graduato subordine:

- dichiarare l'annullabilità del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto swap sottoscritto in data 9 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,1428,1429 c.c. e 1433, 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs. 58/98 e segnatamente per gli articoli 31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, e per l'effetto

- condannare l'istituto [REDACTED]

[REDACTED] e/o degli eventuali differenziali che dovessero maturare sino a giugno dell'anno 2026 oltre che al risarcimento dei danni ex art 1453-1710 e 1711 c.c., danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

In via di ulteriore graduato subordine:

- dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto swap sottoscritto in data 9 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1322 c.c. e 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art.21 del d.lgs. 58/98 e segnatamente per gli articoli 31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, e per l'effetto

- condannare l'istituto [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] e/o degli eventuali differenziali che dovessero maturare sino a giugno dell'anno 2026 oltre che al risarcimento dei danni ex art 1453-1710 e 1711 c.c., danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Nel merito:

- attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte dell'appellante, dichiarare tenuto [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] e/o degli eventuali differenziali che dovessero maturare sino a giugno dell'anno 2026, quali commissioni implicite e interessi passivi, già detratta la somma corrisposta a favore dell'esponente (interessi attivi), con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., nonché

- [redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted] il tasso d'interesse legale maturato sulle somme erogate dalla stessa alla Banca a titolo di differenziali negativi, commissioni implicite e interessi passivi, rispettivamente dal giorno della sottoscrizione del contratto swap in data 9 marzo 2011 sino alla data dell'effettiva restituzione dell'intera somma versata, nonché, infine,

- [redacted]
[redacted]

[redacted] pagamento del doppio del valore del contributo unificato nonché delle spese ex art. 96 cpc, non avendo aderito al tentativo di mediazione obbligatorio per legge avvenuto alla data del 28.03.2018 (doc. 13, fascicolo di primo grado).

- Il tutto col favore degli onorari e delle spese dei due gradi di giudizio.

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione, senza interversione dell'onere probatorio, dei

seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi, da intendersi tutti preceduti dal suffisso di rito "Vero che" (omissis).

Si insta a che il Giudice autorizzi la nomina di un CTU a cui sottoporre il seguente quesito (omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza deliberata in data 27 dicembre 2019 e pubblicata in data 14 gennaio 2020, sub. n. 185/2020, il Tribunale di Torino, pronunciandosi sulle domande proposte [REDACTED]

domande aventi ad oggetto, in via principale, la declaratoria di nullità e, in via subordinata, la declaratoria di annullabilità ovvero di risoluzione per inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno ex art. 1218 c.c., profili dedotti con riferimento al contratto normativo del 19 gennaio 2011, nonché al contratto swap sottoscritto dalle parti in data 9 marzo 2011, dichiarava la nullità del contratto swap per difetto di causa in concreto e, conseguentemente, condannava parte convenuta alla restituzione [REDACTED]

[REDACTED] a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., incluso il comma 4, decorrenti dalla data di costituzione in mora ovvero, per i pagamenti successivi, dalla data del singolo addebito in conto corrente il tutto sino al saldo effettivo, e rigettava ogni altra domanda, compensando per 1/8 le spese di giudizio e condannando parte convenuta al pagamento dei restanti 7/8 a favore di parte attrice.

[REDACTED] proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Torino, notificata in data 28 gennaio 2020, con atto di citazione in appello notificato alla controparte in data 25 febbraio 2020.

A fondamento della impugnazione l'appellante svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati.

La parte appellata si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2020, e resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, proponeva altresì appello incidentale, riformulando le domande non accolte in primo grado, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità, annullabilità ovvero risoluzione per inadempimento del contratto normativo del 19 gennaio 2011 e del contratto swap sottoscritto in data 9 marzo 2011, e per l'effetto la condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. ed altresì la condanna alla corresponsione degli interessi legali maturati sulle somme erogate dalla banca appellante a titolo di differenziali negativi, commissioni implicite e interessi passivi, dal giorno della sottoscrizione del contratto swap in data 9 marzo 2011 sino alla data dell'effettiva restituzione dell'intera somma versata; parte appellata chiedeva infine la condanna della banca appellante al pagamento del doppio contributo unificato, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo l'appellante aderito al tentativo di mediazione obbligatorio.

Con decreto del 19 giugno 2020, la Corte disponeva la trattazione scritta quale modalità di svolgimento dell'udienza di prima trattazione della causa

ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 23 febbraio 2021, udienza che si svolgeva altresì mediante trattazione scritta, con assegnazione alle parti del termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le proprie conclusioni.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione con ordinanza del 23 febbraio 2021, assegnando ai difensori i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La causa era decisa nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 che si svolgeva da remoto, mediante videochiamata tramite l'applicativo Teams Microsoft in ossequio alle disposizioni di cui al D.L. 11/2020 e al D.L. 18/2020, relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio di primo grado.

1.1. Con atto di citazione notificato in data [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] allegando che in data 9 marzo 2011 stipulava con la banca convenuta un contratto di interest rate swap, che prevedeva il pagamento di un tasso fisso prestabilito (che mutava nel tempo), al fine di coprire il rischio di rialzo dei tassi di interesse del contratto di leasing a tasso variabile (Euribor a tre mesi) precedentemente stipulato, in data 28.09.2009; che la Banca non adempiva ai suoi obblighi informativi, non comunicando i tassi forward, il mark up, il mark to market ed il cost of hedging; che il contratto di swap era privo di ragione giustificatrice, essendo elevati i tassi fissi pagati, avendo il contratto efficacia dal 2 gennaio 2012 sino a due anni prima della durata del contratto di leasing ed essendo il nozionale dello swap inferiore a quello del contratto di leasing predetto; che non era edotta della natura meramente speculativa dello swap e che non veniva effettuata adeguata profilazione in ordine alla sua competenza ed esperienza in materia finanziaria. Parte attrice deduceva, dunque, l'invalidità del contratto normativo del 19 gennaio 2011, nonché del contratto swap sottoscritto in data 9 marzo 2011, essendo nulli sotto svariati profili (per violazione degli artt. 21 e 23 TUF; per la mancata correlazione tra swap e leasing sottostante; per difetto di causa in concreto; per mancata comunicazione dei tassi forward, del mark up, del mark to market e del cost of hedging; per mancata e inadeguata informazione circa le alee assunte dalle parti) ovvero annullabili per errore essenziale; in subordine, chiedeva la declaratoria di risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi e di diligenza, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato in forza del contratto swap, al risarcimento del danno subito e alla corresponsione del tasso d'interesse

legale maturato sulle somme erogate a titolo di differenziali negativi, commissioni implicite e interessi passivi, rispettivamente dal giorno della sottoscrizione del contratto swap sino alla data dell'effettiva restituzione dell'intera somma versata; chiedeva, da ultimo, la condanna della banca convenuta al pagamento del doppio del valore del contributo unificato, nonché delle spese ex art. 96 c.p.c., non avendo essa aderito al tentativo di mediazione obbligatorio per legge avvenuto alla data del 28/03/2018.

1.2. [REDACTED] si costituiva in giudizio, deducendo la prescrizione della domanda di annullamento e l'infondatezza nel merito delle domande.

1.3. Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice e previo espletamento di CTU, così motivava la propria decisione.

1.3.1. Rigettava tutte le domande formulate in ordine all'invalidità del contratto normativo, poiché le censure mosse da parte attrice attengono al solo contratto swap e non, in concreto, al contratto quadro.

1.3.2. Riteneva valida la profilatura effettuata dalla banca convenuta, e, dunque, non determinante la nullità del contratto swap, avendo il rappresentante legale della [REDACTED] la stessa, e la riteneva altresì adeguata.

1.3.3. Rigettava la domanda di nullità del contratto swap per violazione della normativa antitrust, in quanto frutto di un'asserita intesa restrittiva della concorrenza, poiché manifestamente infondata per difetto di allegazione da parte attrice.

1.3.4. Rilevava l'assenza di conflitto di interesse da parte della banca, asserito da parte attrice, in quanto essa non svolgeva attività di intermediazione, bensì era diretta controparte contrattuale del cliente, circostanza di cui lo stesso era certamente edotto.

1.3.5. In punto nullità del contratto swap, riteneva che il profilo dedotto da parte attrice circa le asserite violazioni degli obblighi di diligenza, trasparenza, profilatura, adeguatezza e corretta informazione, gravanti sulla banca ex artt. 21 e 23 TUF, poteva rilevare solo ai fini della responsabilità, contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento della violazione, e non come causa di nullità del contratto swap. Riteneva altresì, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, che il contratto swap fosse manifestamente collegato al contratto di leasing sottostante, decrescendo il suo nozionale in modo corrispondente alla decrescita dell'importo dovuto in forza del leasing. Riteneva, inoltre, infondati i profili di nullità relativi alla mancata comunicazione dei tassi forward, del mark up, del mark to market e del cost of hedging e alla mancata e inadeguata informazione circa le alee assunte dalle parti, poiché tutti gli oneri a carico del cliente, i costi a copertura da sostenere, i margini a favore della Banca e le modalità di calcolo del prezzo teorico del contratto erano specificamente previsti nella documentazione contrattuale.

1.3.6. Accoglieva il solo profilo di nullità del contratto swap per mancanza di causa in concreto, con assorbimento delle domande subordinate di

annullamento e risoluzione per inadempimento. In particolare, il contratto era da dichiararsi nullo per difetto di alea, in quanto era assente il rischio oggetto di copertura, con riguardo al tasso fisso pari al 4,95% che [redacted] si impegnava a corrispondere per il terzo periodo, dal 2 gennaio 2018 al 1 aprile 2026, poiché esso era sensibilmente superiore alle previsioni di mercato sussistenti ex ante (al momento della stipula) e, dunque, comportava per il cliente il rischio esclusivamente a suo carico. Sul punto, escludeva la nullità parziale ex art. 1419 c.c., stante la natura unitaria del contratto swap.

1.3.7. A fronte della declaratoria di nullità del contratto swap, condannava la banca convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. dei differenziali effettivamente pagati da [redacted] maturati sino a dicembre 2018, con correlata declaratoria di non debenza di alcuna altra somma successivamente maturata in forza del contratto swap, in quanto non provata, non avendo parte attrice prodotto gli estratti conto successivi al dicembre 2018.

1.3.8. Quanto alla domanda del pagamento del tasso di interesse legale maturato sulle somme corrisposte da parte attrice a titolo di differenziali negativi, commissioni implicite ed interessi passivi, dal giorno della sottoscrizione del contratto swap (9 marzo 2011) alla data di effettiva restituzione, rilevava che la domanda poteva essere accolta solo con riferimento ai differenziali e che il saggio era da determinarsi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., mentre era da rigettarsi con riferimento ai costi impliciti, i quali non implicano il pagamento di somme di denaro, e agli interessi passivi, difettando la prova della loro corresponsione. Quanto al dies a quo, difettando la prova della malafede della banca convenuta, gli interessi devono farsi decorrere dal giorno della costituzione in mora (15 febbraio 2018) ovvero dalla data del singolo addebito in conto corrente, con riferimento rispettivamente agli addebiti effettuati in data antecedente al 15 febbraio 2018 ovvero per quelli effettuati in data successiva, il tutto sino al saldo effettivo.

1.3.9. Rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda di ripetizione; rigettava altresì la domanda di condanna generica ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno, nonché la domanda di risarcimento dei danni ex artt. 1453-1710 e 1711 c.c., per genericità e difetto di allegazione in ordine agli elementi costitutivi.

1.3.10. Poneva le spese di CTU, nei soli rapporti interni tra le parti, a carico della banca convenuta, in applicazione del principio della soccombenza.

1.3.11. Rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.

1.3.12. Compensava le spese di lite per 1/8 e condannava per i restanti 7/8 parte convenuta alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio.

1.3.13. Condannava la banca convenuta al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 5 D.lgs. 28/2010, non avendo partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria.

2. L'appello.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi, così sintetizzati.

- Errata statuizione del Tribunale in merito alla funzione di copertura svolta dai contratti derivati nel caso concreto.
- Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una nullità parziale ex art. 1419 c.c.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
- Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., nonostante i rapporti intercorsi tra le parti fossero regolati in conto corrente.
- Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la banca appellante al pagamento degli interessi legali con saggio determinato ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.

3. La decisione della Corte.

3.1.1. Con il primo motivo, l'appellante censura l'accertamento del tribunale, nella parte in cui ha statuito la nullità del contratto, in ragione della non congruità del tasso fisso che il cliente è tenuto a pagare nell'intervallo tra il 2.1.2018 e il 1.4.2026.

Osserva l'appellante che la Società riceve, in forza del Derivato, un importo corrispondente al tasso variabile applicato al nozionale e paga alla Banca un importo calcolato applicando al nozionale un tasso fisso; che sotto questo profilo il contratto detta una disciplina differente, segmentata in tre periodi: il tasso fisso è infatti pari (a) al 2,79% sino al 2.1.2015, (b) al 3.75% sino al 2.1.2018 e (c) al 4,95% sino al 1.4.2026; che il tribunale, dopo aver ritenuto che i tassi dei primi due periodi fossero congruenti, ha affermato che a diverse conclusioni, invece, doveva giungersi in relazione al terzo dei tassi fissi scambiati da [REDACTED] poiché, per quanto riguarda l'ultimo periodo dal 2 Gennaio 2018 al 1 Aprile 2026, il tasso fisso del 4,95% era sensibilmente superiore alle previsioni del mercato; che il Tribunale ha ritenuto che «*i tre tassi, in effetti, a ben vedere costituiscono insieme l'oggetto del contratto*» e che la valutazione del Derivato e dei tre differenti "periodi" deve essere condotta in modo unitario; che detta statuizione ha indotto il Tribunale a non applicare l'art. 1419 cod. civ.; che, ciò che rileva in questa sede è che se – come affermato dal Tribunale – la valutazione deve essere fatta in modo unitario, non è corretto considerare il contratto per fasi temporali distinte, al fine di valutare l'andamento e l'equilibrio delle alee; che la misura e la progressione dei tassi fissi prevista dal contratto risponde alla necessità di bilanciare la "sperequazione" a sfavore della Banca nei primi due periodi con la previsione di un tasso leggermente superiore nel terzo; che la previsione di tassi fissi "crescenti" nel tempo ("step up") può trovare giustificazione nella legittima esigenza dell'impresa di garantirsi tassi inferiori nei primi periodi di efficacia del contratto e maggiori nei periodi successivi, nei quali l'impresa stessa ritiene di poter disporre di maggiori

risorse finanziarie rispetto ai periodi iniziali, coerentemente con i suoi piani economico-finanziari; che nel caso di specie, non sussiste alcuna inesistenza del rischio.

3.1.2. La difesa dell'appellata.

Afferma l'appellata che il tribunale ha fondato la propria decisione considerando che la Banca non ha fornito alcuna indicazione circa le prospettive dei tassi (*forward*), nel periodo in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti, non avendo prodotto in sede contrattuale gli scenari probabilistici su cui ha basato la struttura dello *swap*, e che, nella fattispecie in esame, complessivamente lo *swap* non era in grado di offrire una copertura a [REDACTED] per il semplice, ma dirimente motivo, che il rischio di aumento del tasso Euribor era da ritenere sostanzialmente e complessivamente inesistente per la maggior parte della durata del contratto.

3.1.3. La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

La Corte di Cassazione afferma che i contratti derivati atipici sono validi, leciti e meritevoli di tutela solo in presenza, fin dalla loro stipula, di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del *mark to market* che degli scenari probabilistici e dei cd. costi occulti (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/05/2020, n.8770).

Osserva la Corte che il giudice di primo grado, al fine di verificare con valutazione da effettuarsi rigorosamente *ex ante*, ovvero al momento della stipulazione dello *swap* nel marzo del 2011, per verificare l'esistenza di una causa in concreto, quale elemento genetico del contratto, ha disposto una CTU.

A pagina 15 della sentenza sono esposte le conclusioni cui è pervenuto il CTU.

A pag. 57 della relazione scritta si legge che *In relazione al secondo punto del quesito e più precisamente "...Si esprima in modo particolare se al momento della sottoscrizione del derivato gli scenari probabilistici relativi al futuro andamento dei tassi rilevanti in questo giudizio fossero coerenti con il meccanismo di copertura concordato, ovvero in altre parole se il rischio oggetto di copertura fosse effettivamente esistente (rectius ritenuto esistente dagli operatori di mercato) al momento della stipulazione del derivato..."* lo scrivente ha evidenziato che *le previsioni del mercato monetario erano tali da indicare un rialzo, nel periodo considerato, dei tassi di interesse passivi. Pertanto per i primi due periodi del contratto derivato e quindi dal 2 Gennaio 2012 al 2 Gennaio 2018 il tasso fisso che il cliente si era impegnato a pagare era ragionevole rispetto ai principali indicatori. Al contrario nel terzo periodo (peraltro il più lungo) del contratto, dal 2 Gennaio 2018 al 2 Aprile 2026 le parti avevano stabilito il tasso fisso al 4,95% cioè ad un livello più elevato delle previsioni del mercato. In sintesi nessuna previsione di aumento dei tassi li collocava oltre il livello sopra detto determinando quindi per il cliente la certezza di subire addebiti.*

Non è contestato da parte dell'appellante il criterio adottato dal CTU, per addivenire alla determinazione dello scenario probabilistico, del riferimento

alla previsione dei principali operatori del mercato, a partire dalla BCE, in particolare al bollettino emesso nel febbraio del 2011, oltre che alle previsioni di Bloomberg.

Ciò che viene contestato da parte dell'appellante, è la circostanza che il CTU e poi il tribunale abbiano erroneamente dato rilievo alle sole "aree rosse" ovvero abbiano considerato che il derivato dovesse sempre presentare un'alea a vantaggio del cliente e a svantaggio della banca. Sottolinea l'appellante che, come già osservato dal proprio CTP, la misura e la progressione dei tassi fissi prevista dal contratto risponde alla necessità di bilanciare la "sperequazione" a sfavore della Banca nei primi due periodi con la previsione di un tasso leggermente superiore nel terzo; che la previsione di tassi fissi "crescenti" nel tempo ("step up") può trovare giustificazione nella legittima esigenza dell'impresa di garantirsi tassi inferiori nei primi periodi di efficacia del contratto e maggiori nei periodi successivi, nei quali l'impresa stessa ritiene di poter disporre di maggiori risorse finanziarie rispetto ai periodi iniziali, coerentemente con i suoi piani economico-finanziari; che l'andamento della linea gialla (tasso parametro cliente) risulta in linea col trend della curva forward; che dunque anche per il terzo periodo non poteva escludersi ex ante un maggior incremento del tasso. Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia valutato ex ante la causa in concreto, considerando tutti i periodi contrattuali nel loro complesso, proprio perché la valutazione doveva comprendere tutti gli scenari probabilistici, sui quali è stata basata la struttura dello swap. Non è infatti possibile spezzare, come vorrebbe l'appellante, il contratto in tre fasi successive e, quindi, ritenerne la complessiva causa, intesa come funzione economico sociale del negozio in concreto, esistente, poiché, se per i primi due periodi essa dovesse essere ritenuta sussistente, non lo sarebbe certamente per il terzo, ma il contratto era unitario.

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopracitata, si riferisce agli scenari probabilistici; tale accezione sta a significare che la valutazione deve essere assolutamente complessiva e non frammentaria; non si può cioè ritenere il contratto, unitario, lo si ripete, valido fino ad un certo punto e poi nullo per mancanza di causa.

Ritenere poi che la situazione, ex post in concreto verificatasi, non sia in linea con l'assenza assoluta di alea, è affermazione contraria ai dati fattuali emergenti dal contratto e verificati dal CTU. In altri termini, la circostanza che per i primi due periodi il tasso fisso per il cliente fosse ragionevole, rispetto ai principali indicatori, non può giustificare e legittimare la richiesta di un tasso oltre il livello più elevato delle previsioni del mercato per il terzo periodo. Peraltro, occorre anche rilevare che i tassi per i primi due periodi, sostanzialmente corretti per lo scopo di copertura che il contratto doveva avere, erano posizionati nella parte alta degli intervalli considerati.

Precisava ancora il CTU che *trattandosi di previsioni non è possibile dire con certezza oggi (ponendosi nella situazione di allora) se il tasso fisso utilizzato era corretto e che è solo possibile affermare che il tasso*

contrattualizzato era ragionevole con le attese del mercato e quindi tale da potere garantire un certo grado di neutralizzazione delle oscillazioni del tasso variabile (pag. 41 della relazione).

In ogni caso, la valutazione della sussistenza della causa attiene alla formazione del contratto e non alla sua fase esecutiva.

3.2.1. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una nullità parziale ex art. 1419 c.c.

Afferma l'appellante che, anche a voler ritenere che si sarebbe verificata un'assenza di alea e dunque una causa di nullità, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1419 cod. civ.; che ove una disfunzione genetica sia relativa non già all'intero rapporto, ma solo ad una parte di esso, è comminata la nullità della parte del negozio viziata; che è la stessa controparte ad affermare di aver richiesto una copertura rispetto all'andamento del tasso e che, con riferimento ai primi due periodi, il cliente ha ottenuto esattamente ciò che desiderava; che vige nel nostro ordinamento un principio generale, espresso negli articoli 1367 cod. civ. e 1424 cod. civ. e di cui l'art. 1419 cod. civ. è ulteriore espressione, in forza del quale: *«la legge tende, fin che è possibile, ad attribuire effetti ad una dichiarazione di volontà; esprime il proprio favore per la conclusione degli affari, anziché per la loro mancata conclusione, per la circolazione della ricchezza anziché per la sua immobilità»*; che la pronuncia (eccezionale) di nullità integrale può operare a condizione che il contraente che la invochi dimostri che non avrebbe concluso il contratto *«senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità»*; che il fatto che il terzo periodo fosse, per durata, preponderante non è decisivo; che l'accoglimento del motivo di appello determinerebbe che i differenziali pagati sino al 2 gennaio 2018 non dovrebbero essere oggetto di pretese restitutorie (in quanto la "parte" del rapporto contrattuale relativa ai primi due periodi non sarebbe travolta dalla nullità).

3.2.2. Le difese dell'appellata.

Afferma l'appellata che il secondo motivo d'appello, pur avendo ad oggetto una *thesi* di diritto differente rispetto al primo, è comunque privo di alcun fondamento in fatto per gli stessi motivi; che il derivato del 9.03.2011 non può che essere valutato in un'ottica unitaria, avendo la Banca proposto alla [REDACTED] un solo ed unico contratto swap, come la stessa Banca ha sempre affermato.

3.2.3. Il motivo non è fondato.

Ha affermato il giudice di primo grado che non può essere pronunciata una nullità parziale ex art. 1419 c.c., ovvero riferita al solo terzo tasso fisso corrisposto da [REDACTED] perché l'operazione di copertura oggetto di causa è stata concepita dalle parti come unitaria (per loro stessa ammissione), della durata di oltre 14 anni, ragion per cui non può essere suddivisa quanto alla sua validità sulla base dei vari periodi temporali; perché il suddetto assunto interpretativo, peraltro, pare essere condiviso anche dalla difesa della Banca (pag. 23 comparsa conclusionale) quando afferma che *«non è corretto*

considerare il contratto per fasi temporali distinte, al fine di valutare l'andamento e l'equilibrio delle alee. Occorre sotto questo profilo valutare l'intero rapporto contrattuale e tenere in considerazione che il contratto, sulla base delle curve previsionali, presentava dei periodi di vantaggio per il cliente (aree verde) e dei periodi di vantaggio per la banca" (pag. 16 della sentenza).

La tesi ora avanzata della nullità parziale è infondata, alla luce delle osservazioni fatte in relazione al primo motivo di appello, cui si rimanda, e alle stesse difese dell'appellante, che aveva affermato che non era corretto considerare il contratto per fasi distinte (cfr. pag. 19 dell'atto di appello).

3.3.1. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., conseguente alla declaratoria di nullità del contratto swap, in difetto di relativa domanda di parte attrice, odierna appellata.

Osserva l'appellante che la domanda di restituzione formulata in primo grado era correlata all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento; che [REDACTED] aveva svolto tre domande finalizzate alla caducazione del derivato, invocandone la nullità, l'annullamento e la risoluzione; che la controparte ne aveva aggiunta una risarcitoria contrattuale, chiedendo la condanna della Banca al risarcimento del danno derivante da carenze informative e per l'effetto la condanna della Banca alla refusione delle commissioni implicite e degli interessi passivi, al netto degli interessi attivi incassati, con condanna generica al risarcimento del danno e, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda di nullità (ma di accoglimento della domanda di risoluzione), la condanna della Banca alla restituzione dei differenziali pagati, oltre l'ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa, e a risarcire un danno pari all'interesse legale maturato sulle somme ad essa corrisposte; che l'impostazione delle domande non è mai stata mutata dalla parte attrice, anche a seguito dei rilievi svolti dalla Banca; che la domanda di restituzione quale conseguenza della declaratoria della nullità non era stata proposta; che non assume dunque rilievo l'argomento per cui la nuova domanda avrebbe rappresentato una mera *emendatio libelli* e non una *mutatio libelli*.

3.3.2. Le difese della controparte.

Afferma l'appellata di aver espressamente formulato la domanda di restituzione delle somme, indebitamente versate alla Banca, in vigenza del contratto di *swap* del 9/03/2011, nella memoria di precisazione delle conclusioni e che risulta pacifico come l'accertamento della mancanza di causa, in un contratto come quello di specie, abbia quale effetto conseguente ed automatico il ripristino delle condizioni esistenti prima della stipulazione del contratto e quindi, necessariamente, la restituzione di quanto indebitamente percepito.

3.3.3. La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

Il giudice di primo grado ha affermato che (pag. 20 e segg. della sentenza) la conseguenza della nullità del contratto è la ripetizione di quanto corrisposto

in sua esecuzione e non il risarcimento del danno e che per disporre la ripetizione serve la domanda della parte; che parte attrice ha formulato in primo luogo una domanda risarcitoria, non collegata ad un'ipotesi di declaratoria di nullità, ma ad una di risarcimento del danno e come tale è irrilevante in questa sede; che, in secondo luogo, parte attrice ha formulato una domanda di ripetizione dell'indebitto, ma espressamente limitata alla sola ipotesi di risoluzione del contratto; che come, dunque, correttamente affermato dalla difesa della Banca, non pare aver parte attrice formulato una espressa domanda di ripetizione dell'indebitto in caso di nullità o annullamento dello swap, ma solamente in caso di risoluzione del contratto; che va valutato se tale quadro processuale impedisca in questa sede la condanna alla ripetizione dell'indebitto a pena di violazione dell'art. 112 c.p.c.; che la Corte di Cassazione ha affermato che in casi analoghi non costituisce un vizio di extra petizione *"l'attribuzione all'attore della somma che lo stesso aveva chiesto in restituzione in conseguenza non già dell'accoglimento della sua domanda di risoluzione, ma dell'accertata nullità del contratto"*; che la domanda di ripetizione formulata da parte attrice doveva essere accolta, per quanto fondata sulla declaratoria di nullità e non di risoluzione del contratto.

Osserva la Corte quanto segue.

Afferma la Corte di Cassazione che qualora venga acclarata la mancanza di una *"causa adquirendi"* in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebitto oggettivo; che pertanto, non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebitto (cfr., Cassazione civile sez. II, 15/01/2018, n.715).

Si legge nella sentenza sopra citata quanto segue.

Reputa il Collegio di dover assicurare continuità a quanto affermato da Cass. n. 2956/2011 che in una vicenda per molti aspetti speculare a quello oggi in esame, ha affermato che in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - poiché l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebitto oggettivo, anche ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del

medesima, l'accoglimento della richiesta restitutiva conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., si verifica propriamente solo in caso di omissis esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, così che il vizio di *ultra ed extra* petizione deve essere limitato alle ipotesi in cui il giudice alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, ha escluso che ciò si verifichi laddove la pronuncia corrisponda nel suo risultato finale alla richiesta attorea, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.

Poiché, una volta accertata l'insussistenza di una causa adquirendi venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, come sopra visto, in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (conf. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052, Cass. civ. 12 dicembre 2005, n. 27334, Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498), dove reputarsi che la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere diverse.

Per l'effetto, l'accoglimento della condicio indebiti in ragione del preliminare e officioso rilievo di nullità del contratto, invece che dell'accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte, non costituisce *extrapetizione*, rientrando piuttosto nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta.

Inoltre, diversamente operando, rilevata d'ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall'attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragione, olo durata del processo, ormai presidiati dall'art. 111 Cost.

Ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni appaiano del tutto meritevoli di condivisione, avendo trovato il principio della necessità di adottare le necessarie istituzioni restitutorie, in caso di rilievo officioso della nullità, conferma anche in Cass. S.U. n. 14828/2012.

Se pertanto non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento della domanda restitutiva anche nel caso in cui l'unica domanda proposta dalla parte sia quella di risoluzione,

ed il giudice sia pervenuto al suo rigetto rilevando in maniera affrettosa la nullità del contratto, a maggior ragione non si configura una violazione dell'art. 112 c.p.c., come invece opinato nella sentenza impugnata, nel caso in cui la parte abbia richiesto anche l'accertamento della nullità, non apparendo il richiamo ad una specifica patologia del contratto idoneo a vincolare l'adozione delle condanne restitutorie al riscontro della patologia medesima, prevalendo in ogni caso il dato oggettivo della carenza originaria o sopravvenuta del vincolo contrattuale, cui erano correlate le prestazioni di cui si chiede la ripetizione.

Nella vicenda ora all'attenzione della Corte, l'attuale appellata aveva chiesto in via preliminare di dichiarare la nullità del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto *swap* sottoscritto in data 9 marzo 2011 ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1322 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nel T.U.F. negli articoli 6 - 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per violazione delle norme anti trust; in via preliminare di subordine di dichiarare l'annullabilità del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto *swap* sottoscritto in data 9 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427, 1428, 1429 c.c. e 1433, 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative; in via preliminare di graduato subordine di dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo del 19 gennaio 2011 nonché del contratto *swap* sottoscritto in data 9 marzo 2011, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1322 c.c. e 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art.21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 31-39-40-41-42 del Reg. CONSOB; nel merito, attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte della convenuta, di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. a favore della società attrice e per l'effetto di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito a rifondere alla società attrice la somma complessiva di euro [redacted] con riserva di successiva quantificazione all'esito dei differenziali che andranno a maturare mensilmente dalla notifica dell'atto di citazione atto sino al giugno dell'anno 2026, quali commissioni implicite e interessi passivi, già detratta la somma corrisposta a favore della [redacted] (interessi attivi), con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.; di condannare l'istituto di credito nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse il contratto nullo, ma risolto per inadempimento, alla restituzione della somma di euro [redacted] alla società con riserva di successiva quantificazione all'esito dei differenziali che andranno a maturare mensilmente dalla notifica dell'atto di citazione sino a giugno dell'anno 2026 oltre che al risarcimento dei danni ex art 1453-1710 e 1711 c.c., danni di cui si chiedeva la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Il tribunale ha accolto la domanda di declaratoria di nullità del contratto di swap per difetto di causa in concreto ed ha provveduto alla restituzione della somma indicata in dispositivo, ritenendo che sussistessero i presupposti per la ripetizione dell'indebitito.

La pronuncia è, ad avviso della Corte, corretta, alla luce dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati. Pronunciata la nullità, consequenziali sono le domande restitutorie perché, come affermato dalla Corte di Cassazione, non appare il richiamo ad una specifica patologia del contratto idoneo a vincolare l'adozione delle condanne restitutorie al riscontro della patologia medesima, prevalendo in ogni caso il dato oggettivo della carenza originaria o sopravvenuta del vincolo contrattuale cui erano correlate le prestazioni di cui si chiede la ripetizione.

In caso contrario, oltretutto, si verificherebbe una violazione dell'articolo 111 della Costituzione, posto a tutela del giusto processo, in un caso in cui la restituzione delle somme era stata richiesta dalla parte, sia pure in ritenuta connessione con la domanda di risoluzione del contratto.

3.4.1. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., nonostante i rapporti intercorsi tra le parti fossero regolati in conto corrente. Afferma l'appellante che i versamenti in conto corrente sono unicamente ripristinatori della provvista e non solutori, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso e non essendo chiuso il rapporto di conto corrente, derivandone la preclusione di ogni pretesa restitutoria. Cita a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010.

Osserva poi che, trattandosi di rapporto regolato in conto corrente, l'omessa chiusura del conto che preclude ogni pretesa restitutoria.

3.4.2. Le difese dell'appellata.

Afferma l'appellata che oggetto della vicenda è il contratto di *swap*, per cui gli addebiti chiesti in restituzione, lungi dall'essere *semplici addebiti su conto corrente*, sono addebiti già *ab origine* distinti dagli altri presenti nel conto corrente; che non può sussistere alcuna asserita confusione nell'individuazione degli addebiti che riguardano lo *swap*, dal momento che la stessa Banca nei suoi documenti (gli estratti conto) ha provveduto ad individuare gli addebiti derivanti dallo *swap* dalle altre poste; che la società ha fornito specifica prova documentale dell'effettivo pagamento dei differenziali maturati al 3.12.2018; che dai documenti 17, 19 e 20 si evince chiaramente come i pagamenti al 03.12.2018 siano stati effettuati sul conto corrente di [redacted] in attivo e capiente, ragion per cui è evidente che, in conseguenza di tali addebiti, sia verificato un effettivo spostamento patrimoniale a favore della Banca.

3.4.3. La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

La sentenza della Corte di Cassazione richiamata è inconferente.

La Corte di Cassazione (sent. n. 24418/2010) ha pronunciato in vicenda del tutto differente, nella quale si facevano valere questioni di nullità del contratto di conto corrente. Diversa è la fattispecie oggi all'esame della Corte, nella quale si chiede la restituzione di quanto indebitamente versato in forza del contratto di swap, che nulla ha a che vedere con il conto corrente, posto che il fatto che le somme siano state addebitate sul conto corrente è semplicemente la modalità di pagamento di quanto asseritamente dovuto in forza appunto del contratto di swap e non per nullità afferenti il diverso contratto di conto corrente.

3.5.1. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.

Osserva che il saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non, come nel caso di specie, di domanda di ripetizione dell'indebitato, da fonte legale di cui all'art. 2033 c.c. Ne deriva, dunque, la non debenza degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c.

3.5.2. Le difese dell'appellata.

Afferma l'appellata che la sentenza di condanna alla restituzione di addebiti illeciti operati da una Banca, con condanna agli interessi, porta in sé, per sua stessa natura, l'applicazione del saggio di interesse di cui al comma 4, art. 1284 c.c.; che il motivo si pone in evidente contrasto con il terzo motivo d'appello, in cui la Banca assume che la ripetizione d'indebitato non possa e non debba essere considerata conseguenza diretta della dichiarazione di nullità.

3.5.3. Il motivo di appello è infondato.

Prevede l'art. 1284 c.c. al primo comma che *Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d'anno...* e al quarto comma che *Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

Il saggio legale degli interessi nelle transazioni commerciali è dunque quello del quarto comma.

La sentenza citata dall'appellante (Cass. 28409/2018) è inconferente, in quanto la causa aveva ad oggetto una richiesta di pagamento dell'equo indennizzo ex legge 89/2001.

Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 8289/2019 che *Questa Corte (nella recente Cass. n. 28409 del 2018) ha rilevato che l'incipit della disposizione normativa di cui art. 1284 c.c., comma 4, aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162..., in effetti abbia la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. La disposizione in questione apparirebbe*

altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti....Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.

3.6. Conclusioni.

Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, senza necessità di esaminare le riproposte domande dell'appellata, formulate in via subordinata, né le istanze istruttorie, riproposte da entrambe le parti, non ammesse nel giudizio di primo grado, sulle quali non vi è specifico motivo istruttorio.

Osserva poi la Corte che l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione e la richiesta di applicazione dell'art. 1227 c.c., primo e secondo comma, senza specifico motivo di appello, anche soltanto per omessa pronuncia, con la conseguenza che dette domande sono inammissibili.

Infine deve essere rigettata la domanda di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata nelle conclusioni di parte appellata, negli stessi termini di quella di primo grado, non potendosi sostenere che la mancata adesione al tentativo di mediazione costituisca colpa grave, in fattispecie che ha visto comunque il rigetto di parte delle domande della società attrice in primo grado.

4. Le spese di giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore [REDACTED], della natura, della complessità della controversia, secondo la nota spese depositata dall'appellata, con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione, in realtà limitata a note scritte per la prima udienza e per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma uno quater, del D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 14 gennaio 2020 sub. n. 185/2020, appello proposto [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rigetta l'appello;
rigetta la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di causa del grado a favore
dell'appellata [REDACTED]

[REDACTED] D.P.R.
115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione.

Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2021 dalla
Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Renata Silva